



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore NASTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2019**

Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

ONOREVOLI SENATORI. — La finalità del presente disegno di legge è individuata dalla necessità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, s'introduce l'obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono bambini, disabili ed anziani (asili nido, scuole dell'infanzia, strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale) di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a circuito chiuso al fine, da un lato, di costituire un deterrente a tali crimini e, dall'altro, di garantire maggiore sicurezza alle famiglie che affidano i propri cari a tali strutture. Le cronache quotidiane riportano infatti, troppo spesso, casi di maltrattamenti perpetrati a danno di minori, anziani e disa-

bili, ovvero persone in posizione di particolari debolezza, vulnerabilità e soggezione, che si verificano all'interno di strutture, pubbliche e private, quali gli asili nido, le scuole per l'infanzia, le strutture socio-assistenziali o le comunità socio-educative, in cui tali soggetti sono accolti. A giudizio del presentatore della presente iniziativa legislativa, vi è pertanto l'urgenza e la necessità di interventi efficaci e idonei a contrastare questi aberranti fenomeni e a impedire che continuino a verificarsi episodi di maltrattamenti di natura fisica e psicologica tali da cagionare, in soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, sofferenze e umiliazioni inaccettabili. Si ricorda infine che, nella scorsa legislatura, l'argomento in oggetto è stato discusso ed esaminato, attraverso la presentazione di numerose iniziative legislative da parte di entrambi i rami del Parlamento, senza che tuttavia si giungesse alla definitiva conclusione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Vigilanza nelle strutture socio-assistenziali ed educative)*

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso nelle strutture di cui al comma 1 deve garantire il diritto alla riservatezza.

3. L'accesso e l'utilizzo dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo sono consentiti solo all'autorità giudiziaria e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1.

5. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la videosorveglianza nelle strutture socio-assistenziali ed educative, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019, per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza, e di 3 mi-

lioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per le spese di manutenzione.

Art. 2.

*(Funzionamento del Fondo)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte.

Art. 3.

*(Vigilanza nelle strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali e nelle comunità familiari o socio-educative ospitanti minori)*

1. Al medesimo fine di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali e le comunità familiari o socio-educative ospitanti minori, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotate di un sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le strutture di cui al comma 1 provvedano all'installazione di telecamere a circuito chiuso nei propri locali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture di cui al comma 1 siano affidate in via esclusiva al personale incaricato della vigilanza e del controllo sulle medesime strutture.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.





€ 1,00